

Invalidità civile – Assegno mensile di assistenza - Mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa – Successivo riconoscimento in via giudiziaria - Assenza di prova del danno ulteriore rispetto ai ratei arretrati e interessi legali liquidati in sentenza - Diritto al risarcimento del danno - Non sussiste.

Tribunale di Napoli – 31.08.2017 n. 8864 – Dr.ssa Gargia – M.L. (Avv. Orlando) – INPS (Avv. Maisto).

In mancanza di prova specifica non spetta il risarcimento del danno ulteriore rispetto ai ratei arretrati e interessi legali liquidati nella sentenza che riconosce il diritto alla prestazione assistenziale negata in via amministrativa.

FATTO e DIRITTO - Con atto di citazione ritualmente notificato all'INPS, M.L., premesso di avere, in data 27/06/2008, presentato domanda all'INPS per vedersi riconoscere il diritto a conseguire le provvidenze assistenziali previste dall'art. 13 della L. n.118/71, ha dedotto che la Commissione Sanitaria aveva provveduto a convocarla, per la visita medica, per il giorno 11/2/09 e, all'esito della visita, le aveva riconosciuto una invalidità nella limitata misura del 68%, come comunicatole in data 20/7/2009 e che perciò aveva adito l'autorità giudiziaria per vedersi riconoscere il beneficio assistenziale richiesto; al termine del giudizio, incardinato innanzi al Tribunale di Napoli sez. Lavoro e previdenza, con la sentenza n. 33951/2010, il Tribunale le aveva riconosciuto il diritto all'assegno d'invalidità civile, ex art. 13 L. 118/71, sin dalla data della domanda amministrativa. Tanto esposto, M.L., deducendo la sussistenza della responsabilità dell'Ente convenuto, ha chiesto condannarsi quest'ultimo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del mancato riconoscimento in via amministrativa del diritto alla prestazione prevista dalla L.118/71, ottenuta solo a seguito dell'azione giudiziaria intrapresa, nonché per l'eccessiva durata del procedimento amministrativo, ben oltre i 9 mesi previsti dalla legge, art. 1 comma 3 D.P.R. 698/94. Si è costituito l'INPS eccependo il difetto di giurisdizione, l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La domanda dell'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata. Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione del Giudice adito; ed invero, la presente domanda è diretta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., per la lesione di diritti soggettivi, quali quello alla salute e quello all'assistenza sociale ex artt. 32 e 38 della Cost., diritti che non subiscono, per la loro stessa natura, alcun affievolimento per effetto della discrezionalità tecnica riconosciuta alla PA in ordine alla verifica dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali. Come affermato dalla Suprema Corte, "l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A., per esercizio illegittimo della funzione pubblica, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, la pretesa risarcitoria ha natura di diritto soggettivo, indipendentemente dalla consistenza di diritto soggettivo, di interesse legittimo o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento della situazione giuridica soggettiva, la cui lesione sia fonte di un danno ingiusto" (cfr. Cass. 1143/07).

Né appare corretto il richiamo all'art. 30, ultimo comma, D.Lgs. 104/10, secondo il quale "Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo", venendo in rilievo, come sopra detto, nella fattispecie, la lesione di diritti soggettivi e non trovandoci nell'ambito di materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del GA.

Ciò detto, va rilevato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698, il procedimento relativo all'accertamento sanitario, da parte delle commissioni mediche USL, per il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. Nella fattispecie, parte attrice ha dedotto di aver presentato la domanda amministrativa, finalizzata all'ottenimento del beneficio di legge, in data 27/6/08, la visita medica presso la Commissione medica veniva effettuata - come

emerge dal verbale prodotto in atti - in data 11/2/09; all'esito della visita medica veniva riconosciuta alla M. una invalidità in misura del 68%, conseguentemente, la domanda dell'istante veniva rigettata, con comunicazione pervenuta il 20/7/09.

Orbene, parte attrice lamenta, come sopra detto, di aver subito un danno - patrimoniale e non - a causa del ritardo con cui l'ente previdenziale provvedeva alla verifica, tramite la visita medica, della sussistenza dei requisiti sanitari per il beneficio richiesto, dell'invalidità civile, nonché a causa del rigetto dell'istanza, rigetto poi manifestatosi illegittimo all'esito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli, che, al contrario, accertava la sussistenza, in capo all'attrice, dei requisiti di legge per il riconoscimento delle prestazioni in favore degli invalidi civili.

Ritiene, questo Tribunale, che non sussistono i presupposti per il risarcimento sia del primo danno che del secondo danno. Insussistente è il diritto al risarcimento del danno per la ritarda conclusione della procedura amministrativa prevista dalla legge, posto che la visita presso la Commissione medica veniva effettuata in data 11/2/09 e, dunque, entro il termine di nove mesi dalla domanda amministrativa. Mentre, la comunicazione pervenuta all'istante solo successivamente (che peraltro non risulta provata in atti), non vale a spostare in avanti il termine di conclusione del procedimento, che può tranquillamente dirsi concluso con la visita medica, all'esito della quale veniva accertata una invalidità in misura del 68% e, dunque, in misura inferiore al minimo necessario per ottenere la prestazione dell'invalidità civile.

Inesistente deve dirsi anche il diritto al risarcimento del danno derivante dal rigetto dell'istanza della M., rigetto risultato poi, all'esito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale, illegittimo.

Ed invero, occorre rilevare che, proprio con il giudizio di cui sopra, veniva riconosciuta all'odierna attrice, non solo la prestazione richiesta (assegno di invalidità) sin dalla data della domanda (ovvero, come previsto dal D.P.R. 698/94, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario, e cioè dal 1/7/08), ma anche il diritto al pagamento, da parte dell'INPS, dei ratei maturati sin dal 1/7/08, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria - nei limiti di quanto previsto dall'art. 16 comma VI L. 412/91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo all'insorgere del diritto alla prestazione in esame e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi sino al saldo. Dunque, con la medesima pronuncia, veniva riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno per il ritardato riconoscimento delle prestazioni *de quo*, presuntivamente corrispondente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nei limiti di quanto previsto dall'art. 16 L. 412/91 (conseguentemente veniva riconosciuta la somma dovuta per rivalutazione, ove eccedente alla misura degli interessi legali).

A fronte della suddetta pronuncia, alla parte attrice si sarebbe potuto riconoscere il risarcimento del danno superiore a quello riconosciuto nella predetta sentenza, ove, però, avesse dato prova del maggior danno subito; prova che, ritiene, questo tribunale, non sia stata in alcun modo fornita. Ed infatti, premesso che ai fini del risarcimento del danno, il danneggiato deve, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso *causae*) sia di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiato) e ancora che il Giudice può procedere anche ad una valutazione equitativa del danno, a condizione però che lo stesso sia allegato con la dovuta specificità (cfr. ad es. Cass. 15915/09 in materia di danno alla professionalità e 737/03 in materia di danno biologico) e con l'esclusione di qualsiasi automatismo (non potendosi ritenere, il danno richiesto dall'attrice, in *re ipsa* per il semplice ritardato riconoscimento della provvidenza assistenziale richiesta), va detto che, nella fattispecie in esame, l'attrice ha solo genericamente dedotto di aver subito un danno, senza fornire adeguata prova dello stesso. In particolare, la M. ha dedotto che, durante la lunga attesa per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, si è vista costretta a sopportare il peso economico di ricompense pagate in favore di terzi che in modo discontinuo le hanno prestato cura e assistenza; di tale spesa, però, non vi è alcuna prova in atti (mentre ben avrebbe potuto, la parte, produrre le relative ricevute di pagamento). Né può riconoscersi la somma di € 300 mensili, somma determinata dall'attrice, come minimo vitale che le sarebbe mancato, nel periodo di attesa del beneficio; come sopra detto, all'attrice sono stati riconosciuti, con la sentenza del Tribunale, i ratei mensili

dell'assegno di invalidità a decorrere dal giorno successivo alla domanda amministrativa, ratei che, perciò, ben consentono di coprire il danno richiesto, dalla data della domanda amministrativa. L'attrice ha poi richiesto il danno patrimoniale equivalente ai costi che la stessa ha dovuto affrontare, per l'assistenza legale nella procedura definita con sentenza n. 33951/10, come comprovata dalla fattura depositata in atti. Peraltro, rileva, questo Giudice, come le spese legali della M. siano state già liquidate dal Giudice, nel suddetto procedimento (quale unica Autorità Giudiziaria, tenuta a detta liquidazione); il Giudice, valutata l'attività processuale svolta dal procuratore della parte ha liquidato dette spese in € 1.400,00, oltre IVA e CPA e rimborso generale, ponendole, in applicazione del principio della soccombenza, a carico dell'INPS. Orbene, pur dandosi atto dell'intervenuta prova, da parte dell'attrice, di aver sostenuto spese superiori a quelle liquidate dal Giudice del Lavoro (per € 477,00), manca certamente la specifica allegazione e prova che le spese maggiori sostenute e pagate al procuratore, fossero necessarie e giustificate (in tal senso cfr. Cass. 8476/15), potendo, il giudice, come previsto nell' art. 92 c.p.c., comma 1, escludere dalla ripetizione, le spese eccessive e superflue sostenute dalla parte vittoriosa, come evidentemente fatto dal Giudice del lavoro nella predetta liquidazione. Dunque, pur ritenendo provato che la parte abbia sostenuto spese superiori rispetto a quelle liquidate nella sentenza (come da fattura allegata), non vi è prova sufficiente del fatto che dette spese fossero necessarie per il giudizio instaurato nei confronti dell'INPS. Va, infine, escluso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, dedotto come subito a causa del mancato tempestivo riconoscimento, da parte dell'ente convenuto, dell'assegno di invalidità; parte attrice non ha prodotto alcuna certificazione medica attestante il lamentato stato d'ansia, di preoccupazione e disagio vissuto dalla stessa. Né, naturalmente, detta circostanza poteva essere provata a mezzo di testimoni, come richiesto dal procuratore dell'attrice.

Per tutto quanto sopra detto, la domanda attorea va rigettata, in quanto non sufficientemente provata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia.

(Omissis)
